Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano sua 17 consiglieri presenti e votanti;

Delibera:

Approvare in via definitiva, nell'ambito della delega conferita con le leggi regionali 18 giugno 1975, n. 74 e 28 luglio 1978, n. 35, il progetto di lottizzazione e lo schema di convenzione per l'edificazione e l'urbanizzazione dell'area di circa Ha 49 in località Ponton dell'Elce di proprietà del consorzio Ponton dell'Elce, redatto dal dott. arch. Angelo Lajolo, composta delle undici tavole indicate in narrativa con la condizione espressa dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 5 marzo 1985 e chiarimenti comunali di cui alla nota 5868 del 10 luglio 1985 con le prescrizioni e condizioni dettate dalla Regione Lazio con nota 4007 del 1° agosto 1985 e riportate in narrativa.

Trasmettere il presente atto alla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, così come modificato dall'art. 44 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

Nulla-osta acché il sindaco ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, autorizzi la lottizzazione.

La presente delibera verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il presidente
STRONATI

Il consigliere anziano
MONTORI

Il segretario
GALLUPPI

La Sezione di controllo sugli atti degli enti locali della provincia di Roma ha deciso « nulla da osservare » nella seduta del 4 dicembre 1985, verbale 266.

Deliberazione consiliare 20 giugno 1986, n. 119, concernente: « Piano di lottizzazione per l'urbanizzazione e l'edificazione dei terreni in loc. Fosso Petroso di proprietà del consorzio Colle Sabazio. Approvazione definitiva.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del presidente;

Visto il piano regolatore generale del comune di Anguillara Sabazia (Roma), approvato con atto di Giunta regionale del Lazio n. 3475 del 26 luglio 1978, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1978;

Atteso che la Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 7200 del 19 ottobre 1984 ha approvato il progetto di variante di adeguamento e miglioramento del piano regolatore generale 1° stralcio;

Premesso che con atto consiliare n. 251 del 25 marzo 1985, reso esecutivo per decorrenza dei termini, è stato approvato, nell'ambito della delega conferita con le leggi regionali 18 giugno 1975, n. 74 e 28 luglio 1978, n. 35, il progetto di piano di lottizzazione per l'edificazione e l'urbanizzazione di terreni siti in loc. « Fosso Petroso », di una superficie di mq. 87.680, unitamente allo schema di convenzione, di proprietà del Consorzio Colle Sabazio, progetto redatto dal dr. ing. Carlo Turchetti;

che con nota 4807 del 4 giugno 1985, per il prescritto parere, gli elaborati tecnico-amministrativi sono stati trasmessi all'Assessorato urbanistica della Regione Lazio;

che il predetto organismo regionale con nota 3466 del 4 luglio 1985 ha richiesto: « In riferimento alla nota 4807 del 4 giugno 1985 con la quale codesto comune ha qui trasmesso la delibera consiliare n. 251 del 25 marzo 1985 e gli atti concernenti il piano di lottizzazione Fosso Petroso si ritiene necessario che siano forniti chiarimenti in merito agli artt. 4, 10, 17, 18 e 20 delle norme tecniche del piano, dell'art. 2, 3 e 7 dello schema di convenzione nonché alle tavole 3, 4, e 6 del piano stesso. Si ritiene pertanto che codesto comune non possa approvare il piano in oggetto. Segue lettera »;

che con nota 5869 del 10 luglio 1985 il comune di Anguillara Sabazia ha trasmesso i seguenti chiarimenti: « In riferimento al fonogramma prot. 3466 con il quale vengono richiesti chiarimenti in merito al piano di lottizzazione Fosso Petroso, si precisa quanto di seguito:

Art. 4, 17) Sottozona C AAr.

Trattasi di due lotti n. 1 e n. 2 delle rispettive superfici fondiari di P.d.L. di mq. 2160 e 1050 per un totale di mq. 3210, già edificati e sui quali viene attualmente esercitata una attività artigianale e per i quali non è prevista ulteriore cubatura. Sui lotti come detto in relazione sono già presenti all'interno degli edifici esistenti porzioni di cubatura destinate a piccole attività artigianale a carattere familiare. Il P.d.L. ha inteso garantire il mantenimento di tali attività esplicitando la destinazione d'uso della sottozona, per altro compatibile da quanto espresso dall'art. 8 delle N.T.A. del Piano regolatore generale (Tav. XIII).

Art. 10) Aree libere di pertinenza degli edifici.

Il quarto comma viene sostituito dal seguente: detti volumi accessori saranno computati nella percentuale di cubatura fondiaria non strettamente residenziali 20 mc/ab. e debbono essere comunque progettati in accordo con gli edifici ed avere soluzioni architettoniche omogenee agli stessi.

Art. 18 - 4) Sottozona C_2 (AUS) per aree per attrezzature d'uso pubblico.

La destinazione d'uso indicata anche per quanto espresso all'art. 4 della relazione del P.d.L. (criteri della progettazione) si inquadra nel tentativo di recuperare la logica dei collegamenti. Si tratta in sostanza di incentivare lungo un percorso individuato e privilegiato nella logica della viabilità un asse di interesse alle attrezzature (possibile ma non obbligatorie, collettive o/e di uso pubblico) in aggiunta a quelle viceversa obbligate per standard (mq 50/ab.) ma necessitanti di interventi di presunta più remota realizzazione e maggiore difficoltà economica, pertanto la porzione non residenziale tabellata per ogni lotto della sottozona va intesa nella legica di una ulteriore dotazione di standard di più agevole ed immediata attuazione, rappor-

tata alle singole dimensioni. Il richiamo al secondo comma dell'art. 10 garantisce comunque nell'ipotesi le necessarie aree integrative da destinare all'uso pubblico ed al parcheggio.

Art. 20) Verde pubblico attrezzato.

Al comma 5) si specifica che è consentito un solo accessorio con le caratteristiche prescritte per ogni porzione di verde pubblico attrezzato (C_2 VP) e pertanto saranno consentiti nel numero massimo di due unità.

Art. 2) dello schema di convenzione.

Al punto a) dell'art. 2 dello schema di convenzione va precisato che si intende prescritta gratuita la cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione.

Art. 3).

Il comma C dell'art. 3 viene modificato come segue: rete fognante generale e relativo impianto di depurazione da realizzare interrato vedi tav. 6, sul lotto n. 33 a destinazione C_2 (VP) verde pubblico attrezzato, da cedere al comune, nella porzione più adiacente al fosso che accoglierà le acque depurate. Tale emendamento verrà riportato sulla tav. 6.

Art. 7) Schema di convenzione.

Si intende sostituita la parola comparente con quella di concessionario per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione secondaria.

Tavola - zonizzazione.

Esprime analiticamente sul fondo (lotto per lotto) la ripartizione delle destinazioni d'uso delle superfici che riassume per totali e riporta nell'allegata legenda generale i valori riferiti alle singole sottozone con le relative verifiche di rispetto delle norme del piano regolatore generale. I valori delle volumetrie sono invece espressi alla tav. 3 (planivolumetrico di base ed utilizzazione edilizia) che nella parte terminale indica partitamente per i singoli lotti le cubature realizzabili in relazione alla destinazione di uso e riassume nella tabella finale i valori totali verificandoli alle prescrizioni del piano regolatore generale.

Si fa notare infine come le aree impegnate alla cessione gratuita al comune siano espresse nell'apposita tav. 4 e garantiscono una quantità comunque eccedente ai valori minimi di standard del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, ma inferiore a quella dello standard specifico del piano regolatore generale (30 mc/ab.) essendosi prevista la destinazione di aree per attrezzature comuni di uso pubblico (sottozona C_2A) non di pubblica proprietà nello spirito stesso della legge oltre che delle esigenze specifiche locali.

Si fa presente che tutto quanto sopra riportato verrà precisato in sede di deliberazione con la quale verrà autorizzata la lottizzazione convenzionata; che la Regione Lazio - Assessorato all'urbanistica ed assetto del territorio con nota 4008 del 12 agosto 1985 ha trasmesso la seguente nota:

« In esito alla nota n. 5869 con la quale codesto comune ha qui trasmesso i chiarimenti a suo tempo richiesti concernenti lo strumento urbanistico in oggetto indicato questo Assessorato ritiene di dover osservare che nella lottizzazione residenziale in oggetto deve rigorosamente essere rispettato il rapporto 80 mc/ab. per la residenza e 20 mc/ab. per le attività connesse allo stesso così come prescritto dal decreto ministeriale n. 1444/68.

Risulta evidente quindi che le cubature relative alle attività artigianali già presenti nella zona e precisamente nei lotti 1 e 2 debbono essere comprese tra quelle realizzabili pari a mc 4160 (208 ab. × 20 mc/ab.) come pure le volumetrie per la residenza non dovranno superare complessivamente mc. 16.640 (208 ab. × 80 mc). Di conseguenza le zone destinate nel piano con il simbolo AUS dovranno essere ridimensionate così e nei limiti di quanto prescritto; parimenti l'art. 18 delle N.T.A. dovrà, escluso il primo comma, essere depennato. Dovranno inoltre essere recuperate nell'ambito del piano parte delle superfici destinate a verde attrezzato (C_2 VP) ed individuare nella fascia di rispetto alla strada Braccianese-Claudia, in contrasto con quanto prescritto al comma *c*) art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/68.

Nulla da osservare infine per i chiarimenti all'art. 10, 20, artt. 2, 3 e 7 dello schema di convenzione nonché il penultimo comma "tavola zonizzazione" della nota 5869 di codesto comune. Quanto sopra dovrà essere citato nella delibera di autorizzazione del piano stesso.

Restano comunque demandati a codesto comune medesimo per quanto attiene i tipi edilizi, una puntuale verifica dei distacchi e delle altezze, per il rispetto delle norme degli strumenti urbanistico-edilizi vigenti.

Si richiama l'attenzione di codesto comune sulla necessità che, in occasione del rilascio delle singole concessioni venga rigorosamente rispettato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/78 e successiva circolare regionale n. 501/84.

Si precisa infine che l'eventuale riduzione di altezzza stabilita nel regolamento edilizio o in applicazione dell'art. 43 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, nonché l'eventuale esclusione dei volumi utilizzabili per le attività complementari alla residenza, comporteranno una proporzionale riduzione della volumetria massima ammissibile ».

Considerato pertanto che può esercitarsi il potere delegato conferito dall'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, così come modificato dall'art. 44 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35;

Visti i nuovi elaborati tecnici predisposti a seguito delle condizioni richieste;

Visto l'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come integrato e modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, su 14 consiglieri presenti e votanti;

Delibera:

Approvare in via definitiva, nell'ambito della delega conferita con le leggi regionali 18 giugno 1975, n. 74 e 28 luglio 1978, n. 35, il progetto di lottizzazione e lo schema di convenzione per l'edificazione e l'urbanizzazione dell'area di mq 87.680 in località « Fosso Petroso » di proprietà del consorzio Colle Sabazio, redatto dal dott. ing. Carlo Turchetti con le prescrizioni e condizioni derivanti dai chiarimenti comunali, di cui alla nota 5869 del 10 luglio 1985 e prescritte dalla Regione Lazio con nota 4008 del 12 agosto 1985, progetto com-

posto dai seguenti elaborati tecnici, integrati a seguito delle predette prescrizioni:

1) Tavola 0 - relazione tecnica;

2) Tavola 1 - estratto del piano regolatore generale - consistenza edilizia - consistenza territoriale;

3) Tavola 2 - zonizzazione;

4) Tavola 3 - planovolumetrico di base, utilizzazione edilizia; profili;

5) Tavola 4 - aree da cedere al comune;

6) Tavola 5 - abaco dei tipi edilizi;

7) Tavola 6 - impianto idrico e fognante;

8) Tavola 7 - viabilità e parcheggi; pubblica illuminazione;

9) Tavola 8 - norme tecniche di attuazione;

10) Tavola 9 - schema di convenzione;

Trasmettere il presente atto alla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, così come modificato dall'art. 44 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

Nulla-osta acché il sindaco, ai sensi dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, autorizzi la lottizzazione.

La presente delibera verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il presidente
STRONATI

Il consigliere anziano
MINNUCCI

Il segretario
GALLUPPI

La Sezione di controllo sugli atti degli enti locali della provincia di Roma ha deciso «nulla da osservare» nella seduta del 28 luglio 1986, verbale 168.

PARTE II

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 126 anno 1987.

(*Omissis*).

La Corte costituzionale composta dai signori:

prof. Antonio La Pergola, presidente
prof. Virgilio Andrioli, giudice
prof. Giuseppe Ferrari, giudice
dott. Francesco Saja, giudice
prof. Govanni Conso, giudice
prof. Ettore Gallo, giudice
dott. Aldo Corasaniti, giudice
prof. Giuseppe Borzellino, giudice
dott. Francesco Greco, giudice
prof. Renato Dell'Andro, giudice
prof. Gabriele Pescatore, giudice
avv. Ugo Spagnoli, giudice
prof. Francesco Paolo Casavola, giudice
prof. Antonio Baldassarre, giudice
prof. Vincenzo Caianiello, giudice.

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio) promossi con cinque ordinanze emesse il 5 ottobre 1984 dal Tribunale di Roma ed iscritte ai numeri da 795 a 799 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3/1ª s. s. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui determina nella misura di lire 8.000 per ettaro la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia, in quanto, avendo superato i limiti massimi d'imposizione consentiti dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dalla legge 23 novembre 1979, n. 594, si pone in contrasto con l'art. 119 della Costituzione;

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, *in parte qua*, con sentenza n. 271 del 1986;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 1° marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dell'art. 4, legge Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 aprile 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria
VITALE

SILVANA MASSA, *direttore responsabile*

(8609014) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.